

COMUNICATO STAMPA

BONUS EDILIZI: COMMERCIALISTI, CONSENTIRE LA CORREZIONE DI ERRORI NELLE COMUNICAZIONI

La categoria chiede la riapertura della remissione in bonis per le comunicazioni già inviate entro il 4 aprile e sottolinea come ciò “non appesantirebbe di un solo euro il monte dei crediti d’imposta attualmente riconosciuto nei cassetti fiscali di fornitori e cessionari”

Roma, 11 settembre 2024 – Consentire la **correzione degli errori** nelle **comunicazioni di opzione di sconto o cessione** il cui termine ultimo di presentazione è scaduto **il 4 aprile 2024**. È una delle richieste contenute nella memoria sulla “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, presentata in Senato dal Consiglio nazionale dei commercialisti presieduto da **Elbano de Nuccio**.

“La conversione in legge del decreto-legge in esame - scrivono i commercialisti - può rappresentare la sede ideale per consentire ai contribuenti, finalmente, di correggere gli errori commessi in sede di compilazione e presentazione all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024, con l’esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante”.

“In questo modo – aggiungono - **senza appesantire di un solo euro** il monte dei crediti d’imposta attualmente riconosciuto nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari e preso a base dal MEF per la redazione dei **documenti di economia e finanza**, si consentirebbe ai contribuenti di **sanare** anche errori per i quali, a oggi, non sussiste altro rimedio che l’**annullamento della comunicazione**, in un contesto in cui però, causa la sopravvenuta esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della **remissione in bonis**, tale annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente **perdita del credito d’imposta** spettante al contribuente. Tale possibilità di correzione – concludono - va altresì concessa a tutti quei **condòmini** che hanno commesso l’errore di far presentare la comunicazione di opzione al condominio anche con riguardo alle spese relative a interventi agevolati che riguardavano le parti private dell’edificio di pertinenza dei singoli condòmini, anziché le parti comuni di pertinenza condominiale”.